



CITTA' DI SPONGANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 17-06-2024

Oggetto: MODIFICA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIANO INTERGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - PIAO. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024-2026.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **19:06** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

RIZZELLO Luigi	SINDACO	P
MARTI Giancarlo	Vice - Sindaco	P
ALEMANNO Vittorio	Assessore	P
BRAMATO Serena	Assessore	A
LECCI Claudia	Assessore	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la Presidenza il **Sig. RIZZELLO Luigi** in qualità di **SINDACO**.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.Ssa Rosa Arrivabene**.

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica.

Spongano, 17-06-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Greco Marcello

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Contabile.

Spongano, 17-06-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PAGLIARA NICOLETTA

In virtù del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità telematica”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 12/05/2022, il Segretario Comunale, Dr.ssa Rosa Arrivabene, partecipa alla seduta in collegamento telematico.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione n. 30 del 13.03.2024 sono stati approvati, tra l'altro, il piano dei fabbisogni di personale il Piano delle azioni positive 2024-2026 e il PIAO per il triennio 2024/2026;

che in particolare il predetto Piano dei Fabbisogni, ai sensi del DM 17 marzo 2020, sulla base dei dati dell'ultimo Rendiconto approvato (anno 2022) prevedeva:

- un incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad €. 63.402,20;
- un limite di spesa per il personale da applicare nell'anno pari ad €. 596.626,61;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il piano dei fabbisogni di personale alla luce di nuove esigenze emerse e, conseguentemente, il PIAO già approvato nonché della necessità di calcolare la capacità assunzionale dell'Ente sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto di gestione attualmente disponibile ossia quello relativo all'anno 2023;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RIICHIAMATI, in materia di capacità assunzionale, programmazione dei fabbisogni di personale e dotazione organica:

- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., approvate Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- i principi enucleati nell'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni in materia di determinazione delle proprie dotazioni organiche e organizzazione e gestione del personale;
- i nuovi criteri e la nuova metodologia per la determinazione e della capacità assunzionale degli enti locali adottati con l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019 e con il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in*

materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

- il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce che *“l’utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all’articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo”*;
- l’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, concernente la possibilità di *“avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 [...]”*;
- dell’art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base dei principi costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un’organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

DATO ATTO che ai sensi criteri stabiliti dal D.M. 17 marzo 2020, come verificabile in base al prospetto allegato al presente provvedimento, sono stati elaborati i seguenti valori:

- il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato di gestione approvato, per l’esercizio 2023, è pari a **25,44%**;
- il valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti è pari a **27,20%** (Tabella 1 D.M.);
- il valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da (Tabella 3 D.M.) è pari a **31,20%**;

per l’effetto

- il Comune di Spongano, sulla base dei predetti dati, è considerato Ente virtuoso;
- l’incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato è pari a € **38.139,48**;

- la percentuale massima di incremento spesa di personale come da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024, per l'anno 2024 è pari al **28,00%**;
- il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno è di **€ 590.025,18**;

VISTA la proposta di modifica del Piano dei fabbisogni di personale per l'annualità 2024, che prevede:

- l'utilizzo di n. 1 unità Funzionario Tecnico – Ingegnere, ex comma 557, art. 1, L. n. 311/2004, fino al 31.12.2024, part-time 12 ore settimanali;
- la copertura di n. 1 posto profilo unità Funzionario Tecnico resosi vacante a seguito di cessazione dipendente di ruolo, a decorrere dal 1.10.2024, a tempo indeterminato e parziale (66,67%);
- la copertura di n. 1 posto profilo unità Istruttore di vigilanza, a decorrere dal 1.10.2024, a tempo indeterminato e pieno;
- la copertura di n. 1 posto profilo unità Istruttore contabile, a decorrere dal 1.10.2024, a tempo indeterminato e parziale (50%);

DATO ATTO delle seguenti cessazioni intervenute nel 2024:

- n. 1 unità profilo autista, Area degli operatori esperti, a tempo parziale (75%) e determinato, con scadenza inizialmente prevista al 30.06.2024, dal 30.04.2024;
- n. 1 unità Funzionario tecnico, Area dei Funzionari e dell'E.Q., a tempo pieno e indeterminato, dal 1.06.2024;
- n. 1 unità Collaboratore amministrativo - messo, Area degli operatori esperti, a tempo pieno e indeterminato, dal 1.06.2024;
- di n. 1 unità Operaio manutentore, Area degli operatori, a tempo pieno e indeterminato, dal 1.06.2024;

DATO ATTO altresì:

- dell'avvenuta assunzione di n. 1 istruttore tecnico, Area degli Istruttori, a tempo indeterminato e parziale (50%), dal 1.01.2024;
- dell'avvenuta trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei seguenti profili di ruolo dal 1.01.2024:
 - n. 1 unità profilo Funzionario amministrativo, Area dei Funzionari e dell'E.Q.;
 - n. 1 unità profilo Istruttore amministrativo, Area degli Istruttori;
 - n. 1 unità profilo Collaboratore amministrativo, Area degli Operatori esperti;

tutte già previste nel Piano dei Fabbisogni annualità 2024 oggetto di modifica;

DATO ATTO che nel piano assunzionale rimane confermato il posto per n. 1 unità profilo Funzionario tecnico – Ingegnere, Area dei Funzionari e dell'E.Q., da assumere con risorse eterofinanziate dal Dipartimento per le politiche di coesione – programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE) priorità 1, azione 1.1.2;

CONSIDERATO che tale proposta deriva da esigenze sopravvenute e temporanee, dovute anche alla cessazione dal 01.06.2024 di n. 3 unità assegnate al IV Settore – Tecnico, tra cui il Responsabile dello stesso Settore, e dalla necessità di garantire continuità nell'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR;

DATO ATTO che tale proposta è stata redatta a seguito di attenta valutazione:

a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore”*;

VISTO il comma 1, art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, il quale così recita:

“1. Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

DATO ATTO che la spesa complessiva per i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, unitamente a quelli previsti nella presente modifica del programma triennale del fabbisogno di personale, pari a complessivi **€ 21.930,91**, rientra nel computo del limite di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296 del 27.12.2006 e nel computo del limite alle assunzioni di personale a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010 (€ 55.649,15);

DATO ATTO altresì che il limite 2011/2013 per la spesa del personale, di cui all’art.1 commi 557 e 557 quater della L. 296/2006, risulta essere pari ad € 641.146,21;

DATO ATTO che la spesa annua lorda, calcolata al netto dell’Irap, per le assunzioni proposte per l’anno 2024 al netto delle cessazioni intervenute risulta essere la seguente:

- a bilancio € 19.062,55;
- a regime € 27.715,68;

EVIDENZIATO, quindi, che:

- è stato rispettato il limite di **€ 38.139,48** previsto in applicazione dei criteri di cui al D.M. 17.03.2020 per l’anno 2024;
- la spesa complessiva di personale prevista rientra nel tetto massimo di **€ 590.025,18** previsto in applicazione dei criteri di cui al D.M. 17.03.2020 per l’anno 2024;

- le spese per lavoro flessibile rientrano nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296 del 27.12.2006 e di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010;
- che la spesa complessiva in termini previsionali per il personale anno 2024, calcolata ai sensi della legge 296/2006 art1 commi 557 e 557 quater, confrontata con la media del triennio 2011-2013, è nei limiti ivi previsti;

RILEVATO che, come da piano dei fabbisogni di personale, allegato al presente atto, la spesa per il personale rilevante ai fini del rispetto del limite 2011/2013, risulta essere la seguente:

- costo personale 2024: € 557.899,58;
- costo personale 2025: € 555.102,53;
- costo personale 2026: € 555.102,53;

RICHIAMATI:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;*

DATO ATTO che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

VISTO il parere nr. 79 rilasciato in data 14/06/2024 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), ai primi tre commi testualmente dispone:

“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”.*

PRESO ATTO dell'avvenuta ricognizione eventuali eccedenze di personale per l'anno 2024, all'esito della quale i rispettivi Responsabile di Settore hanno riscontrato negativamente (rispettivamente: Prot. n. 1410/2024 - I Settore; n. 1411/2024 - II Settore; n. 1413/2024 - III Settore; n. 1414/2024 - IV Settore), pertanto il Comune di Spongano non è in eccedenza di personale;

ACQUISITI il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi con le forme di legge

DELIBERA

1. **Di modificare**, per le motivazioni riportate in narrativa, il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, come dettagliato nel documento allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che permane la situazione di non eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) come attestato all'esito dell'apposita ricognizione effettuata con le citate note dirigenziali (Prot. n. 1410/2024 - I Settore; n. 1411/2024 - II Settore; n. 1413/2024 - III Settore; n. 1414/2024 - IV Settore);
3. **Di dare atto** che:
 - a) la spesa complessiva di personale prevista (€ 557.899,58) rientra nel tetto massimo di € 590.025,18 previsto in applicazione dei criteri di cui al D.M. 17.03.2020 per l'anno 2024;
 - b) le spese per lavoro flessibile previste rientrano nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296 del 27.12.2006 e di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010;
 - c) che la spesa complessiva in termini previsionali per il personale anno 2024, calcolata ai sensi della legge 296/2006 art.1 commi 557 e 557 quater, confrontata con la media del triennio 2011-2013, è nei limiti ivi previsti;
4. **Di dare atto** che la modifica del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, comporta la modifica della Sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
5. **Di approvare** la modifica della Sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che qui si allega con il testo aggiornato alla modifica sopra riportata;
6. **Di dare atto** che non ricorre l'ipotesi che il numero di posti a part-time sia superiore al limite di cui al comma 2 dell'art. 4 del CCNL del 14.09.2000;

7. **Di dichiarare** con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZELLO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Rosa Arrivabene

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune dal **21-06-24** al **06-07-24** per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000

Num. Reg. Pubblicazioni 520

Spongano, lì 21-06-2024

F.TO L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Rosa Arrivabene

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diventa esecutiva per :

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4° T.U.E.L.. 267/2000).

☐ Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

Spongano, 21-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Rosa Arrivabene

PER COPIA CONFORME

Spongano, 21-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Rosa Arrivabene